



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.10.2006
COM(2006) 617 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica del Kazakistan

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica del Kazakistan

1. INTRODUZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione¹ concluso tra la UE e la Repubblica del Kazakistan (di seguito il "Kazakistan") stabilisce all'articolo 18 che la Comunità europea dell'energia atomica e il Kazakistan dovrebbero concludere un accordo sugli scambi di materiali nucleari.

Il 27 giugno 2000 il Consiglio ha adottato una decisione² che impartiva direttive alla Commissione per la negoziazione di un accordo di cooperazione nucleare tra l'Euratom e il Kazakistan.

Il 18 gennaio 2001 la Commissione ha presentato alle autorità del Kazakistan una prima bozza di accordo, proponendo l'avvio di negoziati.

I negoziati si sono conclusi nel settembre 2006, quando le due parti hanno raggiunto un accordo sul testo.

L'accordo ha l'obiettivo di completare la cooperazione esistente in materia di sicurezza e fusione nucleare avviando una collaborazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la UE e il Kazakistan, potenzialmente uno dei principali fornitori di uranio.

2. IMPORTANZA DELL'ACCORDO

L'importanza dell'accordo in parola risiede essenzialmente nelle necessità commerciali. Il Kazakistan detiene circa il 20% delle riserve mondiali di uranio conosciute e ne è quindi, per volume, il terzo maggior produttore mondiale. Il paese ha inoltre sviluppato attività nucleari in diversi settori, soprattutto nell'industria dell'uranio e nella ricerca.

Per l'Euratom l'interesse dell'accordo risiede nel fatto che il Kazakistan è potenzialmente uno dei suoi principali fornitori di uranio naturale. Oggi l'importazione diretta di uranio dal Kazakistan alla UE rappresenta soltanto il 3% delle importazioni totali. Tuttavia, negli ultimi anni il volume delle importazioni di uranio kazako è aumentato (nel 2005 è quasi triplicato rispetto al 2004) e ci si aspetta che continui a crescere. L'accordo è firmato per una durata iniziale di 10 anni, pari a, potenzialmente, alcune centinaia di milioni di euro in valore commerciale.

Facilitare il commercio in campo nucleare contribuisce alla politica comunitaria di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di diversificazione delle fonti di energia. L'accordo

¹ GU L 196 del 28.7.1999

² Decisione 9114/1/00 (C) del 19.6.2000

garantirebbe alle società europee attive nell'estrazione e nel commercio dell'uranio una maggiore facilità di accesso al mercato kazako. A tutt'oggi, infatti, soltanto una società europea è riuscita a concludere un partenariato con una società kazaka nel settore dell'estrazione dell'uranio.

Inoltre, la conclusione del presente accordo permetterebbe di riaffermare l'impegno in materia di non proliferazione della Repubblica del Kazakistan, della Comunità e dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, il rafforzamento e la rigorosa applicazione dei controlli di sicurezza e sulle esportazioni come pure l'applicazione delle misure di protezione fisica.

3. STRUTTURA GENERALE DELL'ACCORDO

L'accordo ha per obiettivo la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra Euratom e il governo della Repubblica del Kazakistan. Il campo di applicazione della cooperazione comprende principalmente la sicurezza nucleare, la fusione nucleare controllata, la ricerca e lo sviluppo nucleari, gli scambi di materiali nucleari e la prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare (articolo 3) e può essere ampliato previo accordo di ambedue le parti (articolo 8).

Il presente accordo si basa su due accordi nei settori della sicurezza e della fusione nucleare entrati in vigore rispettivamente nel giugno 2003³ e nell'aprile 2004⁴ (articoli 4 e 5).

L'accordo specifica metodi e portata della cooperazione tra Euratom e il Kazakistan nel campo della ricerca e dello sviluppo nucleari (articolo 6). La cooperazione interessa le attività nucleari, soprattutto nel campo della medicina e dell'industria, ma anche la valutazione dell'impatto ambientale dell'energia nucleare. La cooperazione può avvenire in forma di scambio di informazioni, esperti e apparecchiature nucleari come pure di studi e attività congiunti. I progetti concreti potranno essere preceduti da accordi più dettagliati relativi a una serie di disposizioni. I costi derivanti dalle attività in questione saranno a carico della parte che li sostiene.

Un'attenzione particolare è tributata agli scambi di materiali nucleari (articolo 7). L'accordo contiene una serie di disposizioni che fissano i criteri per il trasferimento di materiale nucleare come pure le modalità per risolvere situazioni di conflitto. Esso sottolinea che il materiale nucleare viene utilizzato per scopi pacifici e conformemente agli accordi sui controlli di sicurezza (per la Comunità: i controlli di sicurezza Euratom in conformità del trattato Euratom e i controlli di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e relativi protocolli addizionali⁵, come pure gli accordi trilaterali separati di Euratom e AIEA con gli Stati membri⁶, la Francia⁷ e il Regno Unito⁸, per il Kazakistan: i controlli di sicurezza dell'AIEA⁹ e relativi protocolli addizionali) e che il suo trasferimento dovrebbe avvenire in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari¹⁰.

³ GU L 89 del 26.3.2004.

⁴ GU L 143 del 7.6.2005

⁵ INFCIRC/540

⁶ Non pubblicato. INFCIRC 193 del 14.9.1973

⁷ Non pubblicato. INFCIRC 290 del dicembre 1981

⁸ Non pubblicato. INFCIRC 263 dell'ottobre 1978

⁹ [INFCIRC/504](#)

¹⁰ [Documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1](#)

Inoltre l'accordo ribadisce i principi della libera circolazione dei materiali nucleari all'interno della Comunità, garantisce che gli scambi di tali materiali e la prestazione dei servizi corrispondenti tra le parti si svolgano a prezzi in linea con quelli di mercato e rimuove gli ostacoli amministrativi, quali le autorizzazioni all'importazione o esportazione, che impedirebbero la circolazione del materiale nucleare nel territorio delle parti.

Gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale (articolo 10) sono affrontati in dettaglio nell'accordo di cooperazione nel campo della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata.

Le parti si impegnano a consultarsi periodicamente nell'ambito dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) (articolo 11). L'APC sarà utilizzato inoltre per risolvere eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

La durata iniziale dell'accordo è di dieci anni e esso potrà essere sospeso o rescisso, in tutto o in parte, in caso di violazione di una delle sue disposizioni sostanziali (articolo 13).

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan, di cui si propone l'adozione:

- è conforme alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio il 26 giugno 2000;
- conferma l'impegno preciso delle due parti a favore della non proliferazione e di un livello elevato di sicurezza nucleare, per garantire un uso pacifico e sicuro dell'energia nucleare;
- è in linea con la politica comunitaria di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- congiuntamente agli accordi già firmati dalle parti nei settori della sicurezza e della fusione nucleari, costituisce un pacchetto completo per la cooperazione in ambito nucleare;
- rafforzerà le relazioni commerciali e politiche tra la UE e la Repubblica del Kazakistan.

La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di approvare, conformemente all'articolo 101, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakistan, riportato in allegato.

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SUGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN

La Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominata "la Comunità"
e il governo della Repubblica del Kazakistan, in appresso il "governo del Kazakistan",
cui si fa generalmente riferimento come "parte" o "parti", a seconda dei casi,

RICORDANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Repubblica del Kazakistan dall'altro, entrato in vigore il 1° luglio 1999, stabilisce che gli scambi di materiali nucleari sono soggetti alle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Kazakistan.

CONSIDERANDO che le parti hanno firmato l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan nel settore della sicurezza nucleare e l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan nel settore della fusione nucleare controllata, entrati in vigore rispettivamente il 1° giugno 2003 e il 13 aprile 2004.

CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan sono parti del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, in appresso denominato TNP.

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakistan si sono impegnati a garantire che la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia nucleare a scopi pacifici avvengano in maniera conforme agli obiettivi del TNP.

CONSIDERANDO che nella Comunità sono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma sia del titolo secondo, capo VII, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito il "trattato Euratom", sia degli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, in appresso denominata "AIEA", e che nel Kazakistan sono applicati controlli di sicurezza a norma dell'accordo tra il Kazakistan e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in connessione col TNP, entrato in vigore l'11 agosto 1995, in appresso "l'accordo sui controlli di sicurezza".

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e il governo del Kazakistan riaffermano il loro sostegno all'AIEA e del suo sistema di controlli di sicurezza rafforzati.

CONSIDERANDO che le parti facilitano gli scambi di materiali nucleari tra di loro o tra le persone fisiche e giuridiche e le imprese autorizzate, stabilite sul territorio della Comunità e della Repubblica del Kazakistan, nel reciproco interesse dei produttori, dell'industria del ciclo del combustibile nucleare, dei distributori e dei consumatori.

CONSIDERANDO che è necessario tenere conto degli impegni assunti dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità e dal governo della repubblica del Kazakistan nell'ambito del gruppo dei paesi fornitori di materie nucleari (Nuclear Suppliers Group).

CONSIDERANDO che è opportuno rafforzare le basi della cooperazione fra le parti nel settore delle applicazioni civili dell'energia nucleare attraverso un accordo quadro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

1. "materiali nucleari", qualsiasi materia grezza o speciale materia fissile nell'accezione di cui all'articolo XX dello statuto dell'AIEA;
2. "Comunità": tanto
 - a) la persona giuridica creata dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, parte del presente accordo; quanto
 - b) i territori ai quali si applica il trattato medesimo;
3. "autorità competenti delle parti":
 - a) per la Comunità, la Commissione europea,
 - b) per il governo del Kazakistan il Comitato per l'energia atomica del ministero dell'energia e delle risorse minerarie della Repubblica del Kazakistan.

Eventuali cambiamenti devono essere notificati dalle parti attraverso i canali diplomatici di comunicazione.

Articolo 2 OBIETTIVO

Il presente accordo mira a fornire un quadro per la cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell'energia nucleare allo scopo di rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan, sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle parti.

Articolo 3 SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le parti possono cooperare nei modi descritti agli articoli da 4 a 8 negli usi pacifici dell'energia nucleare nei seguenti settori:

- a) sicurezza nucleare (articolo 4);
 - b) fusione nucleare controllata (articolo 5);
 - c) ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare ma in ambiti diversi rispetto a quelli indicati alle lettere a) e b) (articolo 6);
 - d) scambi di materiale nucleare e fornitura di servizi per il ciclo del combustibile nucleare (articolo 7);
 - e) altri settori pertinenti nell'ambito del presente accordo (articolo 8).
2. La cooperazione di cui al presente articolo può avvenire tra persone fisiche e giuridiche e imprese stabilite nella Comunità e nella Repubblica del Kazakistan..

Articolo 4 **SICUREZZA NUCLEARE**

La cooperazione nel campo della sicurezza nucleare è attuata nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan nel campo della sicurezza nucleare, entrato in vigore il 1° giugno 2003.

Articolo 5 **FUSIONE NUCLEARE CONTROLLATA**

La cooperazione nel campo della fusione nucleare controllata è attuata nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan nel campo della fusione nucleare controllata, entrato in vigore il 13 aprile 2004.

Articolo 6 **RICERCA E SVILUPPO IN ALTRI SETTORI DEGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE**

- 1. La cooperazione interessa la ricerca nucleare e le attività di sviluppo di reciproco interesse per le parti diverse da quelle previste agli articoli 4 e 5, quali concordate dalle parti, nella misura in cui rientrino nei rispettivi programmi.
- 2. La cooperazione può comprendere, in particolare, i seguenti settori:
 - a) applicazioni dell'energia nucleare nel settore medico e industriale, compresa la produzione di elettricità;
 - b) l'impatto dell'energia nucleare sull'ambiente;
 - c) qualsiasi altra area della ricerca e sviluppo in campo nucleare, concordata dalle parti, nella misura in cui rientri nei rispettivi programmi.

3. La cooperazione deve essere attuata in particolare tramite:
- a) scambi di informazioni tecniche mediante relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche, ecc.;
 - b) scambi di personale tra laboratori e/o organismi interessati, anche a fini di formazione;
 - c) scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali;
 - d) equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni.
- 4.
- a) Nella misura necessaria, la portata, le modalità e le condizioni di cooperazione in progetti concreti verranno stabilite in singoli accordi di attuazione stipulati dalle autorità competenti delle parti, le quali procederanno nell'osservanza delle disposizioni legislative della Comunità e della Repubblica del Kazakistan.
 - b) Detti accordi specifici possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.
5. Salvo accordo specifico fra le parti, le spese che ciascuna parte sostiene a seguito delle attività di cooperazione restano a carico della stessa.

Articolo 7
SCAMBIO DI MATERIE NUCLEARI E
PRESTAZIONE DI SERVIZI PERTINENTI

1. I materiali nucleari trasferiti tra le parti, vuoi direttamente, vuoi transitando per un paese terzo, sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakistan, purché la parte che li fornisce ne abbia dato comunicazione scritta alla parte che li riceve alla data del trasporto o a una data anteriore, nell'osservanza delle procedure definite da un accordo amministrativo che verrà stipulato dalle competenti autorità delle parti.
2. I materiali nucleari di cui al paragrafo 1 restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fintantoché:
- a) sia accertato conformemente alle disposizioni in materia di cessazione dei controlli di sicurezza, di cui all'accordo citato al paragrafo 6, lettera b), che essi non sono più utilizzabili per alcuna attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza o che sono divenuti praticamente irrecuperabili;
 - b) tali materiali siano stati trasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakistan, secondo le disposizioni del paragrafo 6, lettera e); oppure

- c) le parti convengano per iscritto di non essere più soggette alle disposizioni del presente accordo.
3. Ogni trasferimento di materiali nucleari effettuato nell'ambito delle attività di cooperazione deve essere realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica del Kazakistan in relazione agli usi pacifici dell'energia nucleare di cui al paragrafo 6.
4. Gli scambi di materiali nucleari e la prestazione dei servizi corrispondenti si svolgono a prezzi in linea con quelli di mercato.
5. Nel quadro dei loro scambi di materiali nucleari, le parti si adoperano per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto che richiedano misure commerciali di salvaguardia. Se gli scambi di materiali nucleari tra le parti contraenti dovessero tuttavia sollevare problemi atti a compromettere gravemente la vitalità dell'industria nucleare, ivi compresa quella delle miniere d'uranio, della Comunità o della Repubblica del Kazakistan, ciascuna delle parti potrà chiedere che si svolgano consultazioni, nei tempi più rapidi e nell'ambito di un comitato ad hoc, la cui procedura di convocazione, le date svolgimento e il rango dei partecipanti sono decisi dalle parti.

Se le consultazioni non conducono a una soluzione mutuamente accettabile, la parte che le ha richieste può prendere le opportune misure commerciali di salvaguardia atte a risolvere il problema o a attenuarne gli effetti, conformemente alla legislazione comunitaria e della Repubblica del Kazakistan e ai pertinenti principi del diritto internazionale.

L'applicazione del paragrafo 5 non osta all'applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.

6. I trasferimenti nell'ambito dell'accordo sono soggetti alle condizioni seguenti:
- a) i materiali nucleari devono essere utilizzati a scopi pacifici e non devono essere impiegati in relazione con qualsiasi dispositivo esplosivo nucleare né per la ricerca o lo sviluppo di un dispositivo siffatto;
- b) i materiali nucleari sono soggetti:
- 1) nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell'AIEA, conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:
- l'accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193);
 - l'accordo tra la Francia, Euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290);

- l'accordo tra il Regno Unito, euratom e l'AIEA, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263);

integrati a tempo debito dai protocolli addizionali entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (modello di protocollo addizionale all'accordo (agli accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione di misure di sicurezza);

- 2) nella Repubblica del Kazakistan all'accordo sui controlli di sicurezza, entrato in vigore l'11 agosto 1995 (pubblicato nel documento INFCIRC/504) e integrato da un protocollo addizionale all'accordo tra la Repubblica del Kazakistan e l'AIEA sull'applicazione dei controlli di sicurezza in conformità del TNP, concluso il 6 febbraio 2004 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (modello di protocollo addizionale all'accordo (agli accordi) tra uno Stato (gli Stati) e l'AIEA per l'applicazione di misure di sicurezza), se in vigore;
- c) qualora l'applicazione di uno degli accordi conclusi con l'AIEA di cui al paragrafo 6, lettera b), venga sospesa o interrotta per una qualsiasi ragione nella Comunità o nella Repubblica del Kazakistan, la parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle assicurate dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui ai paragrafi 6), lettera b), punto 1 o 6), lettera b), punto 2 o, qualora ciò non risulti possibile,

la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un'efficacia e una copertura equivalenti a quelli degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 6, lettera b), punto 1) o, qualora ciò non sia possibile,

le parti stipulano accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle date dagli accordi sui controlli di sicurezza citati ai paragrafi 6), lettera b), punto 1 o 6), lettera b), punto 2);

- d) applicazione di misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell'allegato C del documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 6/parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) nella versione eventualmente aggiornata; in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità, o, se del caso, la Commissione europea e la Repubblica del Kazakistan faranno riferimento nell'applicare le misure di protezione fisica alle raccomandazioni contenute nel documento dell'AIEA INFCIRC/225/Rev. 4 corretto (Protezione fisica dei materiali e installazioni nucleari) nella versione eventualmente aggiornata. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) nella versione eventualmente aggiornata e accettata dalle parti e dagli Stati membri della Comunità e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (IAEA Safety Standards - Standard di sicurezza AIEA - Serie n. TS-

R-1/ST-1, documento rivisto), nella versione eventualmente aggiornata e recepita nelle legislazioni della Comunità e della Repubblica del Kazakistan;

- e) i ritrasferimenti di materiali soggetti alle disposizioni del presente articolo al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Comunità o della Repubblica del Kazakistan avvengono esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive dell'AIEA per i trasferimenti nucleari, di cui al documento INFCIRC/254/Rev. 6/Parte 1, nella versione eventualmente aggiornata.
7. Nessuna disposizione amministrativa relativa agli scambi, alle operazioni industriali o ai movimenti di materiale nucleare sul territorio della Comunità o della Repubblica del Kazakistan può essere utilizzata per imporre restrizioni agli scambi o per ostacolare gli interessi commerciali di una delle parti riguardo all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare a livello interno e internazionale.
- Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate per ostacolare la libera circolazione dei materiali nucleari nel territorio della Comunità.
- L'applicazione del paragrafo 7 non osta all'applicazione del trattato Euratom né degli atti di diritto derivato emanati per la sua applicazione.
8. Fatte salve la sospensione o la risoluzione del presente accordo qualunque ne sia il motivo, il paragrafo 6 continuerà a essere applicato fintantoché i materiali nucleari soggetti a queste disposizioni resteranno sotto la giurisdizione di una delle parti o fintantoché non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 8

ALTRI SETTORI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO

1. Le parti possono convenire, nell'ambito delle loro competenze rispettive, di porre in essere una cooperazione in altre attività nel settore dell'energia nucleare.
2. Per la Comunità, le attività dovranno essere disciplinate da programmi di azione nel settore interessato e rispondere a condizioni specifiche, ad esempio in settori quali la sicurezza nucleare, la sicurezza dei trasporti di materiali nucleari o la cooperazione industriale per promuovere taluni aspetti della sicurezza degli impianti nucleari.
3. A tale cooperazione si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 9

DIRITTO APPLICABILE

La cooperazione ai sensi del presente accordo deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Comunità e nella Repubblica del Kazakistan, nonché agli accordi internazionali firmati dalle parti.

Articolo 10

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, dei brevetti e dei diritti d'autore inerenti le attività di cooperazione intraprese nell'ambito del presente accordo devono essere conformi alle disposizioni degli allegati agli accordi di cooperazione nel campo della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata di cui agli articoli 4 e 5 del presente accordo.

Articolo 11

CONSULTAZIONI E ARBITRATO

1. Le parti si consultano regolarmente nell'ambito dell'APC per monitorare la cooperazione instaurata dal presente accordo, a meno che esse non prevedano meccanismi di consultazione particolari.
2. Qualsiasi controversia che sorga in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo può essere risolta applicando l'articolo 88 dell'APC.

Articolo 12

Accordi bilaterali di cooperazione nucleare

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Stati membri della Comunità e la Repubblica del Kazakistan per quanto riguarda diritti e obblighi di cui al presente accordo.
2. Nella misura in cui i citati accordi bilaterali esistenti tra i singoli Stati membri della Comunità e la Repubblica del Kazakistan contengano disposizioni in materia di diritti e obblighi per la Repubblica del Kazakistan e i pertinenti Stati membri oltre a quelle di cui al presente accordo, detti diritti e obblighi continueranno a essere applicati nell'ambito dei rispettivi accordi bilaterali.

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente accordo entra in vigore alla data specificata dalle parti mediante scambio di note diplomatiche, e una volta completate le procedure del caso, e rimane in vigore per un periodo di dieci anni.
2. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che una delle parti non lo denunci per iscritto prima della data di scadenza. L'accordo scade entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica inviata da una delle parti.
3. Se una delle parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l'altra parte può, previa comunicazione scritta, sospendere o recedere in tutto o in parte dalla cooperazione contemplata dal

presente accordo. Prima che una delle parti prenda le misure necessarie a tal fine, le parti si consultano allo scopo di raggiungere un accordo sulle misure correttive da assumere e sui tempi entro i quali esse devono essere attuate. Si procede in tal senso soltanto se non sia stato possibile prendere le misure concordate nei termini convenuti o, qualora non sia stato possibile pervenire a un accordo, decorso un periodo di tempo concordato dalle parti..

Articolo 14

Previo accordo delle parti, emendamenti e modifiche in forma di verbali potrebbero essere inseriti nell'accordo e divenirne parte integrante.

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e kazaka, tutti i testi facenti ugualmente fede. {rumena e bulgara}

Fatto a, il

**Per la COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

**Per il governo della REPUBBLICA DEL
KAZAKISTAN**